



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



## NORMATIVA SUL COUSO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE A SCOPO IDROELETTRICO

### AMBITO NAZIONALE

**Qualora una medesima infrastruttura idraulica sia idonea a soddisfare al contempo più utenze idrauliche, la norma nazionale (R.D. 1775/1933) prevede l'istituto del "couso".**

La giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) risulta consolidata nel ritenere che l'art. 47 del R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i. ha l'evidente ratio di **incentivare l'uso congiunto e coordinato delle strutture esistenti nel territorio in funzione di un uso plurimo della risorsa idrica al fine di evitare che l'interesse pubblico al massimo uso di detta risorsa trovi ostacolo nella presenza di strutture già esistenti**. Ciò, peraltro, a maggior ragione quando il couso afferisce la produzione di energia da fonti rinnovabili, visto il favore che l'ordinamento nazionale e comunitario riconosce allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.

Rispetto poi alla previsione dell'art. 47, la giurisprudenza è unanime nello stabilire un ruolo attivo dell'amministrazione concedente, non potendosi la stessa trincerare dietro il mancato accordo volontario tra il preesistente concessionario ed il nuovo concessionario, pena la violazione della stessa norma nella parte in cui sancisce il potere dell'amministrazione di accordare la concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza.

Al contempo consolidata risulta la giurisprudenza nel ritenere che il couso di cui all'art. 47 non possa incontrare limitazioni in prerogative, di qualsivoglia natura e specie, riconosciute al titolare dell'utenza preesistente, trovandoci nel qual caso di fronte ad un "privilegio che sarebbe in contrasto con il **principio di non discriminazione nell'utilizzo delle fonti rinnovabili chiaramente sancito dall'art. 13, lett. d) della direttiva 2009/28/CE** la quale, appunto, impone agli Stati Membri di assicurare che le norme nazionali, che consentono agli operatori di settore di utilizzare le fonti rinnovabili, siano oggettive, trasparenti, proporzionate e non contengano discriminazione tra i partecipanti".

Se da un lato il primo comma dell'art. 47, nel prevedere la possibilità di avvalersi di strutture preesistenti per attuare una nuova utenza, intende molto chiaramente che è possibile consentire a terzi e non solo al soggetto titolare della derivazione esistente, l'uso delle strutture di quest'ultimo, dall'altro, ritenere che soltanto il titolare dell'utenza preesistente possa ottenere la concessione di un diverso uso del bene demaniale allo stesso concesso con l'utilizzazione delle strutture poste in opera per l'utenza concessa, darebbe luogo a favore di questo, ad un privilegio che sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione nell'utilizzo delle fonti rinnovabili chiaramente sancito dall'art. 13, lett. d) della direttiva 2009/28/CE.

Coerentemente con la giurisprudenza del TSAP, anche la Corte Costituzionale ha sempre confermato l'esigenza secondo la quale l'attività di produzione e distribuzione di energia debba essere realizzata in regime di libera concorrenza, esigenza particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime di produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori.

In tal senso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 310/2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29 della L.R. Calabria n. 34 del 2010, per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 41 della Costituzione, poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

**Tanto il TSAP, quanto la Corte Costituzionale, sanciscono il principio fondamentale secondo il quale l'attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica debba avvenire in regime di libera concorrenza, a maggior ragione quando si tratta di energia da fonti rinnovabili.**

#### AMBITO REGIONE ABRUZZO

**Il Decreto Regionale 3/2007 dell'Abruzzo ha recepito la norma nazionale (R.D. 1775/1933), prevedendo l'istituto del cospicuo delle infrastrutture idriche a scopo idroelettrico, stabilendo che una qualsiasi domanda di concessione per l'uso di acqua pubblica ad uso idroelettrico sia soggetta a pubblicazione sul BUR regionale e sottoposta ad una finestra di concorrenza durante la quale, qualunque soggetto, pubblico o privato, può presentare progetti in concorrenza**

Purtroppo, però, **l'art. 6 della L.R. Abruzzo n. 25/2011 dispone una vera e propria prerogativa in favore dell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) e, per esso, in favore del gestore del Servizio Idrico Integrato in contrapposizione al principio di libera concorrenza per l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, sancito dall'Europa, dalla Corte Costituzionale e dal TSAP.**

L'art. 6 della L.R. Abruzzo 25/2011, infatti, nel disporre che ERSI ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l'uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso ERSI secondo le procedure di legge, porrebbe una vera e propria prerogativa in favore dell'Ente a discapito di un qualunque soggetto terzo che, nel rispetto del T.U. delle Acque Pubbliche e delle procedure ivi previste, voglia richiedere una concessione ad uso idroelettrico mediante il cospicuo di infrastrutture acquedottistiche preesistenti.

L'art. 6 della L.R. 25/2011 dell'Abruzzo non è pertanto conforme alla normativa di riferimento per il rilascio delle concessioni idroelettriche, violando il principio informatore della libera concorrenza.

A quanto sopra deve aggiungersi che ad oggi, nonostante siano passati ben 8 anni, **l'art. 6 della L.R. 25/2011 non ha mai trovato concreta attuazione nell'ambito del territorio regionale**, motivo per il quale, tra l'altro, non si è mai posta in termini concreti una questione di legittimità costituzionale della norma.



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



L'unico effetto concreto della previsione normativa è stato quello di aver indotto gli uffici della Regione Abruzzo, competenti al rilascio delle concessioni idroelettriche, a ritenere necessaria, al fine di poter istruire le domande di concessione idroelettriche su acquedotto presentate da terzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del R.D. 1774/1933, **una dichiarazione espressa di rinuncia da parte dell'ERSI alla "facoltà" di cui all'art. 6 della L.R. 25/2011**, atteggiamento che tra l'altro ha portato anche a diverse condanne della Regione Abruzzo da parte del TSAP.

Dal 2011 ad oggi, ovvero nel periodo di maggior rilevanza per gli incentivi alle fonti rinnovabili riconosciuti dalla normativa statale, **l'art. 6 della L.R. n. 25/2011 ha avuto come unica conseguenza concreta il blocco totale degli investimenti privati nel settore degli impianti idroelettrici su acquedotto nella regione Abruzzo.**

Ne è derivato un ingente **danno erariale sia in capo alla Regione Abruzzo**, per il mancato incasso di canoni demaniali connessi alle concessioni idroelettriche mai rilasciate, **sia in capo all'ERSI**, per il mancato incasso del canone per il couso (peraltro la regione Abruzzo con la D.G.R. n. 648 del 26/09/2011 si è addirittura dotata di una regola – caso unico in Italia – per la quantificazione oggettiva del canone per il couso di cui all'art. 47 del R.D. 1775/1933).

Per quanto sopra, preso atto che l'art. 6 della L.R. 25/2011, oltreché del correlato articolo 7, negli otto anni di vigenza della legge regionale ha rappresentato un impedimento ai nuovi investimenti, valutati i profili di illegittimità della norma alla luce della costante giurisprudenza del TSAP e della Corte Costituzionale, **si suggerisce l'abolizione della norma (artt. 6 e 7 della L.R. 25/2011)**, ripristinando appieno l'efficacia della disciplina generale di settore di cui al R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. ed al Decreto Regionale 3/2007 dell'Abruzzo, **disciplina che già prevede una fase di pubblicità nell'ambito della quale è garantita la concorrenza tra più potenziali concessionari.**

A maggior riprova delle considerazioni suindicate, il Procuratore Generale presso la Cassazione, nell'ambito di un contenzioso di cui era parte la Regione Abruzzo, si è espresso esattamente nei termini come sopra riportati, evidenziando in maniera chiara ed obiettiva i profili di incostituzionalità della norma regionale citata (art. 6 della L.R. 25/2011).